

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente MACALUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (272) (D'iniziativa dei senatori Miraglia ed altri) (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 31, 32
MIRAGLIA (PCI), relatore alla Commissione 32

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 33, 34, 35 e *passim*
BONINO (DN-CD) 34, 36, 37 e *passim*
BRUGGER (Misto-SVP) 37, 39, 42
FABBRI (PSI) 34, 39, 40 e *passim*
FERMARELLO (PCI) 40, 41, 42
FOSCHI (DC) 38, 40, 42 e *passim*

LAZZARI (Sin. Ind.) Pag. 36
MAZZOLI (DC) 34
MINGOZZI (PCI) 36, 37, 39
PACINI (DC), relatore alla Commissione 34, 35
37 e *passim*
PEGORARO (PCI) 39
SCARDACCIONE (DC) 35, 36
SGHERRI (PCI) 44, 45
TRUZZI (DC) 35, 38, 39 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

F O S C H I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (272), d'iniziativa dei senatori Miraglia ed altri
(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

« Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale », d'iniziativa dei senatori Miraglia, Di Nicola, Gadaléta e Giacalone.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è già stato esaminato dalla Commissione in sede referente. In quella sede fu anche approvato un emendamento all'articolo 2, concernente la copertura della spesa, proposto dal Governo.

Ricordo anche che la Commissione bilancio, nel pronunciarsi sul disegno di legge, aveva espresso parere favorevole condizionato all'approvazione del citato emendamento.

Prego il senatore Miraglia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MIRAGLIA, *relatore alla Commissione*. Ritengo inutile ripetere quanto già dichiarato in sede referente nell'illustrare in senso favorevole il disegno di legge in esame. Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento con l'emendamento proposto dal Governo nella seduta del 12 gennaio ultimo scorso.

PRESDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, è prorogato fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il 1976 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma coi seguenti:

« All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il 1976 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 7454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrispondente esercizio, intendendosi a tal fine ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata per l'anno medesimo dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 marzo 1974, n. 179.

Per l'utilizzo della predetta disponibilità deve intendersi applicabile la legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« **Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia** » (31), d'iniziativa dei senatori **Fermariello ed altri** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976*)

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri Fabio, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo.

Comunico che la Sottocommissione per i pareri della Commissione speciale per i problemi ecologici ha espresso il seguente parere:

« Il Comitato per i pareri della Commissione speciale per i problemi ecologici,

esaminato, alla luce delle considerazioni generali svolte dal senatore Villi, estensore del parere, nella seduta della Commissione del 16 dicembre 1976, il nuovo testo del disegno di legge n. 31 « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

riconosciuto il valore culturale del modo secondo cui è concepito il rapporto fra il cacciatore e la selvaggina, essendo il primo considerato nell'ambiente naturale e sociale in cui responsabilmente esercita l'attività venatoria anche per il tramite di nuove strutture che lo Stato e le Regioni devono mettere a sua disposizione, mentre la selvaggina, soggetta ad una corretta qualificazione

giuridica, è tutelata mediante limitazioni di vario tipo (territoriali, temporali, quantitative e qualitative) da una distruzione indiscriminata,

valutati nel loro complesso i molteplici positivi riflessi di carattere ecologico, impliciti o espliciti nella normativa per la protezione della fauna e la disciplina della caccia,

ritenuta la necessità che il nuovo testo del disegno di legge si armonizzi alla recente proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee concernente l'avifauna nonché al progetto di raccomandazione adottato dalla Commissione permanente a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa durante la riunione tenutasi a Vienna il 29 giugno 1976,

esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto e nel contempo osserva che:

a) fra le specie cacciabili dal 16 agosto al 31 marzo (art. 4) non dovrebbero essere compresi il croccolone e il combattente;

b) dai mezzi di caccia ammessi dovrebbero essere esclusi il fucile a più di due colpi, gli uccelli vivi usati come richiamo, le reti e i roccoli;

c) si dovrebbe prevedere una norma che vieti l'uccisione o la cattura degli uccelli da velivoli, da autoveicoli o da imbarcazioni a motore;

d) sarebbe opportuno introdurre una specifica norma che preveda severe limitazioni alla commerciabilità della selvaggina morta;

e) si dovrebbe aggiungere all'articolo 30 il comma h): « a segnalare e combattere eventuali danni alla fauna derivati da insetticidi e fitofarmaci, danni all'*habitat* da parte di costruzioni abusive o opere di bonifica non idonee, da incendi e tagli di boschi, da inquinamenti, ed altri danni di origine antropica »;

f) sarebbe infine opportuno coordinare, nei limiti del possibile, per regioni limitrofe, il calendario venatorio, impedire severamente l'utilizzo indiscriminato di permes-

si di caccia che favoriscono il passaggio da una regione all'altra, nonchè stabilire al 31 dicembre il termine di chiusura dell'attività venatoria con segugi per evitare la distruzione di selvaggina stanziale gravida ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Alcune delle proposte avanzate nel parere della Commissione speciale per i problemi ecologici sono già state recepite nel testo elaborato dalla Sottocommissione; le altre come per esempio quelle riguardanti le specie di selvaggina (articolo 11), per le quali avevo già fatto presente nel corso della relazione che vi erano alcune cose da rivedere — le esamineremo in relazione ai singoli articoli.

P R E S I D E N T E. Ricordo che nella precedente seduta il senatore Pacini ha riferito in merito al testo predisposto dalla Sottocommissione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo che l'esame degli articoli avvenga sulla base del testo predisposto dal relatore a conclusione dei lavori della Sottocommissione predetta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli nel testo elaborato dal relatore, senatore Pacini, di cui do lettura:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Fauna selvatica)

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

B O N I N O. Propongo un emendamento tendente a sopprimere la parola « indisponibile ».

La definizione della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato potrebbe apparire in contraddizione con le successive norme, con le quali si consente la caccia a talune specie di selvaggina. Infatti, se si tratta di patrimonio indisponibile per lo Stato, è tale anche per i cittadini.

M A Z Z O L I. Mi rendo conto dei dubbi che la parola « indisponibile » fa sorgere. Se infatti l'oggetto non è disponibile per lo Stato, non può esserlo neanche per i singoli cittadini. Questo è il principio logico che ha indotto giustamente il senatore Bonino a presentare l'emendamento soppressivo. Nella caccia vi è, però, anche un patrimonio indisponibile, per accordi e convenzioni internazionali, per i singoli Stati; vi sono specie di grande selvaggina che costituiscono un bene comune sul quale il singolo Stato non può legiferare.

Ritengo pertanto che sopprimere la parola « indisponibile » complicherebbe ulteriormente la materia. Se vi è contraddizione tra il citato termine e il rimanente testo del disegno di legge, sopprimendo la parola il problema non si risolve ugualmente, perchè la contraddizione resta per altri aspetti.

Propendo quindi per il rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali e mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo, anchè se mi rendo conto delle contraddizioni esistenti.

F A B B R I. Ritengo pertinente l'osservazione del senatore Mazzoli, perchè l'indisponibilità di un bene, da un punto di vista giuridico, non è incompatibile con la sua regolamentazione. La contraddizione, secondo me, è solo apparente, per cui propongo di lasciare il termine « indisponibile ». La sua cancellazione avrebbe un significato di lassismo che non è conforme agli orientamenti emersi anche nel lavoro della Sottocommissione. Potremmo essere più chiari dicendo: « ...patrimonio indisponibile dello Stato, che regola l'esercizio della caccia secondo le norme che seguono... », ma il principio di indisponibilità, di protezione della fauna, con una deroga per l'esercizio venatorio, deve rimanere. Se vogliamo perciò rispet-

9^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1977)

tare lo spirito che ha caratterizzato i lavori della Sottocommissione dobbiamo sancire questo criterio della indisponibilità e stabilire che la deroga a tale principio è costituita soltanto dalle norme che riguardano l'esercizio venatorio. Invito il relatore a trovare una soluzione al problema.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Visto che la questione sollevata dal senatore Bonino ha aperto un dibattito su questo primo articolo del disegno di legge in esame, credo sia opportuno rifarci un momento allo spirito che ha ispirato il progetto stesso. I primi articoli del disegno di legge contengono affermazioni sulla tutela della fauna e sono queste affermazioni di principio sulle quali si è sviluppato tutto il progetto, anche per la parte attinente alla regolamentazione dell'attività venatoria. Potremmo quindi osservare che nel testo i primi articoli riguardano la tutela e la difesa della fauna e i successivi mantengono questa logica interna regolamentando l'esercizio dell'attività venatoria. Si tratta di due concetti importanti e abbastanza significativi. Avevamo introdotto il carattere di indisponibilità proprio in relazione alla precisa indicazione, alla precisa volontà della Sottocommissione di accentuare, da un punto di vista di principio, la difesa della fauna selvatica.

In effetti, la richiesta di dichiarare patrimonio indisponibile dello Stato la fauna selvatica proveniva da varie associazioni naturalistiche, tra le quali alcune a dimensione internazionale.

Va detto, comunque, che l'indicazione di indisponibilità non è contenuta nella proposta di deliberazione della CEE. Questo tipo di impostazione richiesto dalle associazioni protezionistiche l'avevamo accolto proprio in conseguenza dello spirito che ispira questo disegno di legge. Personalmente, riterrei opportuno lasciare il testo così com'è, anche se mi rendo conto che si possono determinare interpretazioni di carattere giuridico abbastanza complesse.

E proprio in relazione a questo fatto avevo accolto in un primo momento la proposta del senatore Bonino, tenuto conto anche che,

dichiarando la fauna patrimonio dello Stato, è logico che lo Stato tuteli questo patrimonio e lo difenda nei modi che ritiene più opportuni. Viene specificato, infatti, nell'articolo 1 che la fauna « è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ». Di conseguenza, la soppressione del termine « indisponibile » eliminerebbe il contrasto giuridico che potrebbe determinarsi in merito all'articolo 1, pur mantenendo salvo il principio cui ci siamo uniformati.

Precisato questo, sono favorevole, se la Commissione lo ritiene utile, al mantenimento del termine « indisponibile ».

PRESIDENTE. Al titolo IV (« Specie cacciabili, controllo della fauna, periodi di caccia »), in cui si passa alle disposizioni che regolano tutta l'attività venatoria, l'articolo 11 recita:

« È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana. È fatta eccezione per le seguenti specie... ».

La legge, in definitiva, sancisce l'indisponibilità; c'è la tutela assoluta della fauna, anche se poi vi sono le eccezioni elencate nello stesso articolo.

TRUZZI. Forse sarebbe opportuno modificare il testo, aggiungendo all'articolo 1 le parole: « salvo quanto previsto dalla presente legge ». Se noi affermassimo, cioè, che la fauna selvatica è indisponibile salvo quanto disposto successivamente nel disegno di legge, salveremmo il principio di indisponibilità, pur regolamentando l'attività venatoria. Mi sembra che questa potrebbe essere una via di uscita per il problema sollevato.

SCARDACCIONE. La parola « indisponibile », secondo me, può essere senz'altro eliminata, proprio per attenuare il carattere di falsità del principio che si vuole portare avanti. Mi viene in mente, a questo proposito, quell'articolo del codice civile che afferma che il diritto di proprietà consente di disporre dei beni in maniera completa,

tranne che non se ne faccia un uso vietato dalla legge. Se noi avessimo detto che la fauna selvatica è patrimonio della collettività nazionale, che ne può disporre come crede, tranne nei casi vietati dalla legge, forse saremmo stati nel giusto. In pratica, infatti, autorizziamo la cacciagione di tutte le specie disponibili nelle campagne. Se avessimo perciò detto l'inverso di quello che è affermato nel disegno di legge, saremmo stati più coerenti, più leali con noi stessi.

PRESIDENTE. Tutto il senso della legge è nel titolo: « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna ».

BONINO. Ma l'unico animale che si salva è l'aquila, forse perchè non ce ne sono più...

SCARDACCIONE. Allora perchè insistere, mi chiedo, nel mantenere nel testo la parola « indisponibile »? Come se noi proteggessimo davvero la fauna e dessimo il permesso, con le nuove norme del disegno di legge, di ammazzare soltanto il dieci per cento della selvaggina: in realtà, permettiamo l'uccisione del novanta per cento degli animali elencati nel provvedimento.

PRESIDENTE. Può presentare un emendamento, se crede, onorevole Scardaccione.

SCARDACCIONE. Vorrei solo far rilevare che è troppo ipocrita quell'espressione « indisponibile ».

LAZZARI. Approvo il testo come è stato presentato, perchè secondo me non c'è contraddizione nei termini. La fauna patrimonio indisponibile dello Stato è un'affermazione di principio che orienta tutto il disegno di legge. Se noi togliamo nel primo articolo questo aggettivo, ci poniamo in contraddizione con tutta l'impostazione del provvedimento. Le leggi hanno un valore quando riflettono la realtà esistente, ma hanno valore anche come affermazione di principio, come punto di arrivo. Se noi vogliamo tute-

lare questo patrimonio lo dobbiamo considerare indisponibile, come indica l'orientamento dello Stato, delle Regioni, di chi ci vuol credere. Non è affermazione di poco conto: è molto importante. E aggiungo che non riesco a vedere la contraddizione dal punto di vista giuridico. L'affermazione di principio stabilisce che la fauna è un patrimonio indisponibile dello Stato e su questo lo Stato legifera. Mi dichiaro d'accordo con le considerazioni fatte dal senatore Fabbri e insisto perchè il testo rimanga così come è stato formulato dalla Sottocommissione.

MINGOZZI. Abbiamo lungamente discusso anche durante la IV Legislatura sulla definizione giuridica della fauna selvatica, che oggi è « res nullius » anche secondo il codice civile. Si pensava perciò di fare un passo avanti con il principio secondo cui la fauna in generale può essere considerata « res communitatis », patrimonio dello Stato, permettendo solo nei riguardi di poche decine di specie appartenenti alla fauna selvatica l'esercizio venatorio (mentre la tutela è prevista per migliaia di specie).

È un provvedimento di legge, questo, dal punto di vista ecologico e naturalistico molto serio ed impegnato, per cui ritengo ci si debba attenere al testo già elaborato, che sottolinea l'esigenza della tutela della fauna, anche se ci sono alcune contraddizioni, facilmente superabili, del resto, secondo il parere di chi è esperto più di me in tale campo. Sono favorevole, quindi, a che sia mantenuto il testo al nostro esame.

BONINO. Ritiro l'emendamento sopra.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni

9^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1977)

viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

B O N I N O . Mi sembra un controsenso affermare in un articolo di legge: « Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi ». Se non esistessero popolazioni viventi, evidentemente non farebbero parte della fauna selvatica. Si potrebbe quindi, in questo secondo articolo, togliere « dei quali esistono popolazioni viventi », lasciando il resto.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. L'espressione « dei quali esistono popolazioni viventi » è stata inarodotta per legare concettualmente la frase. Non è quindi che sia essenziale, però dà un'indicazione più precisa.

P R E S I D E N T E . È in uso una formula che dice: « dei quali esistono o sono esistenti ». Le parole sono state quindi riprese da questa formulazione.

B R U G G E R . Se esistono nel territorio nazionale, allora esistono in quanto sono importati. Esistono, quindi, nel momento della importazione. Ecco perchè non occorre usare il passato.

M I N G O Z Z I . Rispondendo al senatore Bonino, vorrei dire che questa frase è sempre stata presente in tutta la legislazione venatoria italiana. Ed è presente perchè si vorrebbe con questa dizione sottolineare l'esigenza di una presenza anche di certa fauna che oggi non è più presente, ma che dovrebbe, con iniziative dell'uomo, tornare ad esserlo con popolazioni viventi nel territorio nazionale. Riterrei, quindi, che questa dizione dovrebbe rimanere proprio per questo sforzo che alcuni zoologi stanno facendo per cercare di riavere la presenza di certa fauna, anche importandola da qualche altro paese europeo.

B O N I N O . Dichiaro di non insistere sulle osservazioni precedentemente fatte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Divieto dell'uccellazione)

In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione.

È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

È approvato.

Art. 4.

(Comitato tecnico nazionale)

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali agricole, da un rappresentante per ciascuno degli Enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della sezione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante della Unione zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni e delle revocche delle varie organizzazioni o associazioni, ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

Al Comitato sono conferiti compiti di studio e ricerche per:

la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

la protezione e la tutela della fauna selvatica;

— la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;

la valorizzazione degli ambienti naturali;

la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

Il Comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree internazionali omogenee e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

Il Comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

BONINO. Quante sono le associazioni professionali e sindacali nazionali agricole e quante le associazioni naturalistiche e professionistiche nazionali più rappresentative?

PACINI, relatore alla Commissione. Spetterà alla Presidenza del Consiglio stabilire quali sono le associazioni nazionali agricole più rappresentative. Comunque le associazioni di rilievo nazionale sono in numero limitato e non potranno concorrere a rendere pletorico il citato Comitato. Tuttavia, avendo la fotografia della situazione delle associazioni naturalistiche, grosso modo si possono vedere alcune presenze significative che vanno dal Fondo mondiale della natura all'Ente protezione animali, salvo il suo rinnovo e miglioramento dal punto di vista organizzativo.

TRUZZI. Nel contesto dell'articolo e soprattutto nei compiti che sono assegnati a questo Comitato vedo in molta evidenza quelli della consistenza e della protezione della fauna, la valorizzazione degli ambienti naturali, la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge. C'è però un aspetto che ho lamentato ogni volta che si è discusso della caccia: ci si preoccupa dei cacciatori (giustamente), della fauna (giustamente), ma poco dei danni ai quali sono esposte le produzioni pregiate in agricoltura, che non sono mai state risarcite. È vero che le leggi hanno sempre previsto delle forme di risarcimento, ma le hanno previste nel modo in cui non hanno mai potuto operare. Ora considerato che in campagna le colture intensive e specializzate hanno dei costi enormi e che il cacciatore non può sempre rispettare determinate cose, mi sembra che la fatica di chi sta in campagna debba avere lo stesso riconoscimento che si dà alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente.

Quindi, ai quattro punti conferiti al Comitato, chiederei che si aggiungesse qualcosa che tenga conto di questa esigenza perchè oggi un quintale di erba medica ha un costo elevatissimo ed è sufficiente che ci passi un cane sopra, quando è appena nata, per arrecare danni enormi.

Le procedure per gli indennizzi sono troppo macchinose e gli incaricati per far rispettare le leggi sono pochi e mal pagati.

Questo Comitato, quindi, secondo me, dovrebbe difendere anche le fatiche di quelli che stanno in campagna al prezzo di gravi sacrifici. Trascurare questa gente ritengo sia un errore.

Pur rilevante l'importanza del problema, però, non intendo formulare un emendamento. Ho rilevato questo aspetto nella speranza che sia tenuto nella debita considerazione.

FOSCHI. Per quanto riguarda sempre le associazioni rappresentative, vorrei dire che le associazioni professionali e sindacali nazionali agricole non sono sufficientemente individuate. Un domani, potrebbero rivendicare il diritto di essere presenti anche le associazioni nazionali dei tecnici agricoli, dei periti agrari. Ritengo quindi che vadano me-

glio indicate queste associazioni professionali.

Un'altra osservazione che vorrei fare riguarda la « formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge ». Mi sembra che manchi un accenno alle Regioni. Sarebbe quindi più corretto mettere: « formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge e dalle leggi regionali ». Siccome le Regioni in materia di legislazione hanno una grossa delega, penso che il Comitato nazionale debba conoscere la legislazione regionale e, eventualmente, esprimere pareri, così come li dà sulla presente legge.

Un'ultima osservazione riguarda la durata del Comitato. Sono d'accordo per i cinque anni, perchè coincidono con la durata delle legislature. Sarebbe bene però prevedere la possibilità di avvicendamento dei rappresentanti dei vari organismi in seno al Comitato.

BRUGGER. La competenza a decidere in materia di indennizzi per danni alle colture agrarie è di spettanza delle Regioni, non può essere del Comitato. Alla provincia autonoma di Bolzano abbiamo avviato una procedura che, anche se piuttosto pesante, funziona abbastanza bene, con degli indennizzi in natura da parte delle federazioni di caccia.

Mi dichiaro anche contrario alla proposta che il Comitato esprima pareri relativamente alle disposizioni delle leggi regionali.

MINGOZZI. Mi dichiaro concorde con quanto ora sostenuto dal senatore Brugger. Mi rendo conto della importanza delle questioni sollevate dal senatore Truzzi, ma già il disegno di legge salvaguarda e difende in modo particolare l'agricoltura, sia le colture pregiate che quelle di una certa importanza; non solo, ma in altri articoli sono previsti incentivi per quei lavoratori e proprietari che mettano i loro terreni a disposizione per fini naturalistici, per la difesa degli ambienti naturali, per la sosta e la riproduzione della selvaggina; ed è prevista anche la costituzione di un fondo regionale per risarcire i contadini per i danni provocati dalla selvaggina.

Pertanto, a mio avviso, l'attuale testo è già adeguato alle esigenze sollevate dal senatore Truzzi. Dobbiamo inoltre tenere presente che i compiti del Comitato debbono essere di carattere tecnico. Già la Commissione affari costituzionali ha avanzato delle osservazioni in merito, sostenendo che non è assolutamente pensabile o possibile affidare a comitati nazionali poteri che, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sono stati demandati alle Regioni; ed ha anche osservato che le funzioni di coordinamento delle attività delle Regioni possono essere svolte soltanto dal Governo, e non da singoli ministeri o, tanto meno, da organismi consultivi. Questo articolo è stato pertanto formulato tenendo presenti tali osservazioni e, nei limiti della salvaguardia piena dei poteri regionali, si è cercato di venire incontro alle esigenze ora sollevate da alcuni colleghi in altri articoli del disegno di legge.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Foschi, la Sottocommissione con il riconoscimento alle associazioni professionali e sindacali nazionali ha voluto intendere le grandi organizzazioni sindacali nazionali, non quelle delle singole categorie.

PEGORARO. In relazione alla preoccupazione espressa dal senatore Foschi, propongo che si faccia riferimento alle « associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli ».

BRUGGER. Mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Pegoraro.

FABBRI. Ma, allora, per esempio, le associazioni dei bieticoltori potrebbero essere chiamate a far parte del Comitato?

PRESIDENTE. No, perchè non si tratta di associazioni professionali. La formulazione proposta dal senatore Pegoraro mi pare esatta.

TRUZZI. Quanto sostenuto dagli onorevoli colleghi mi conferma che il Comitato non ha compiti esecutivi, ma, nella sostanza, quello di stabilire tendenze ed orientamenti. Infatti, a un certo punto si legge: « compiti

9^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1977)

di studio e di ricerche... per la protezione e la tutela della fauna selvatica,... la valorizzazione degli ambienti naturali... ». E, allora, perchè non inserire « la tutela delle coltivazioni agricole »?

F O S C H I . Mi associo alla proposta ora formulata dal senatore Truzzi.

F E R M A R I E L L O . Propongo che sia modificata la rubrica dell'articolo, aggiungendo la parola « venatorio » alle altre « Comitato tecnico nazionale », come del resto risulta dal contesto dell'articolo.

F A B B R I . Vorrei avere dall'onorevole relatore chiarimenti sulla Unione zoologica italiana.

Inoltre vorrei conoscere la ragione che ha indotto alla modificazione del testo precedente, con la esclusione dell'Ente protezione degli animali.

F E R M A R I E L L O . Sulla questione ora sollevata dal senatore Fabbri, vorrei far rilevare che la Sottocommissione chiese al Governo, in base alle valutazioni critiche espresse nei confronti dell'Ente protezione degli animali, informazioni ed elementi conoscitivi. Il Governo, però, non ha fornito tali elementi di valutazione e, per quanto mi riguarda, ribadisco pertanto la mia ostilità ad includere l'Ente protezione degli animali. Del resto, il relatore ha appositamente incluso nel testo, dove si diceva « un rappresentante per ciascuna delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali » anche la parola « enti », proprio per poter includere, se del caso, l'Ente protezione degli animali.

F A B B R I . Mi era sfuggita la parola « enti ». Ritiro pertanto la domanda.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Prima di tutto vorrei rispondere alla richiesta avanzata dal senatore Fermariello di aggiungere nella rubrica del titolo dell'articolo 4 la parola « venatorio » alle altre « Comitato tecnico nazionale ». Tenendo conto delle osservazioni della Commissione affari costituzionali, abbiamo dovuto rivedere il testo iniziale di questo articolo per evitare un con-

flitto non soltanto tra la nostra Commissione e la prima, ma anche fra le Regioni e il Parlamento. Il provvedimento di legge che stiamo esaminando è, nei limiti del possibile, una legge quadro, una legge di principio; non possiamo entrare nei particolari, che sono di competenza delle Regioni. Leggendo il testo dell'articolo 4 si nota come, proprio per restare nei limiti di questa impostazione, abbiamo attribuito a questo Comitato compiti a livello nazionale e internazionale che non possono essere affrontati dalle Regioni. La valutazione della consistenza della fauna in territorio nazionale, ad esempio, è compito che attiene allo Stato, non soltanto dal punto di vista organizzativo, e così pure la protezione della fauna selvatica, come abbiamo affermato approvando questi primi due articoli. Anche la valorizzazione degli ambienti naturali deve essere necessariamente compito dello Stato, in modo che possano intervenire i Ministeri competenti. Ultima attribuzione del Comitato è la « formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge ». Abbiamo infatti ritenuto opportuno che su alcuni argomenti il Comitato nazionale esprima pareri che non attengano soltanto all'aspetto venatorio, ma soprattutto alla salvaguardia degli ambienti naturali e della fauna. Proprio per evitare conflitti con le Regioni abbiamo previsto che il Comitato nazionale promuova iniziative per il coordinamento delle attività e dei calendari venatori solo su aree internazionali omogenee ed esprima pareri in merito all'adeguamento della legislazione italiana alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali. Tutte competenze e mansioni, queste, che noi riteniamo debbano essere dello Stato e non inferiore con i compiti regionali. In conseguenza di ciò, se noi aggiungessimo il termine « venatorio » alla rubrica dell'articolo limiteremmo la portata dello stesso, lo renderemmo parziale. Lascerei quindi il testo così come è stato formulato dalla Sottocommissione.

Sono invece d'accordo sulla proposta del senatore Truzzi di aggiungere, tra le competenze del Comitato, la « tutela delle produzioni agricole ». È un'affermazione di carattere generale che anche la Sottocommissione in un primo momento aveva introdotto, ma

poi successivamente era stato deciso di eliminarla, proprio per non interferire nelle competenze delle Regioni, anche perchè all'articolo 26 si parla di un fondo costituito in ogni Regione per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina. Tuttavia, mi pare che formulata in questi termini l'affermazione non possa creare motivi di conflittualità e possa senz'altro essere introdotta nel testo.

Circa le « associazioni professionali e sindacali », abbiamo usato queste parole perchè si tratta di una terminologia ormai consolidata. Il senatore Pegoraro propone di far riferimento nel primo comma alle « associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli » invece che alle « associazioni professionali e sindacali nazionali agricole ». Noi eravamo rimasti legati a questa formulazione perchè, tutto sommato, un'associazione come quella dei coltivatori diretti non è soltanto sindacale in termini stretti, ma ha anche carattere professionale e quindi avevamo usato le parole « sindacali e professionali agricole » ritenendo l'espressione più valida e accettata normalmente dalla giurisprudenza, senza ritenere opportune ulteriori specificazioni. Se la Commissione ritiene di dover accettare la proposta del senatore Pegoraro, non sollevo difficoltà in proposito, anche se la nostra formulazione, da un punto di vista giuridico, mi sembra molto corretta.

Sono invece perplesso circa l'osservazione fatta dal senatore Foschi e mi dichiaro contrario alla sua proposta sulla competenza del Comitato a formulare pareri sulle materie previste dalle leggi regionali per le motivazioni che ho già esposto circa la non interferenza con le competenze delle Regioni.

Vengo ora ai chiarimenti richiesti dal senatore Fabbri, ai quali ha già dato risposta il senatore Fermariello. Noi abbiamo tolto dal testo del disegno di legge il riferimento esplicito all'Ente protezione animali perchè l'Ente sta attraversando, come è noto a tutti anche dagli articoli apparsi sulla stampa, la fase peggiore della sua vita. Abbiamo voluto perciò non dare riconoscimento ad un ente proprio nel momento in cui si sta rivelando non qualificato per le gravi carenze denunciate.

F E R M A R I E L L O . Ritiro l'emendamento tendente ad aggiungere la parola « venatorio » nella rubrica dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pegoraro al primo comma dell'articolo, tendente a sostituire, dopo le parole « da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali », la parola « agricole » con le parole: « degli imprenditori e dei lavoratori agricoli ».

È approvato.

Vi è ora l'emendamento proposto dal senatore Truzzi al terzo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole « la protezione e la tutela della fauna selvatica », le parole: « la tutela delle coltivazioni agricole; ». Propongo, però, per una maggiore comprensività dei termini, di sostituire alla parola « coltivazioni » — che potrebbe sembrare limitata alle sole colture vegetali — la parola « produzioni ».

T R U Z Z I . Mi dichiaro favorevole alla proposta del Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma del senatore Truzzi, con la modifica da me suggerita.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STRUTTURA DEL TERRITORIO - ZONA DELLE ALPI

Art. 5.

(Funzioni amministrative)

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni o loro consorzi.

9ª COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1977)

Le Regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali agricole.

A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Brugger, un emendamento inteso ad aggiungere il comma seguente:

« Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ».

BRUGGER. Questo emendamento lo avevo già proposto in sede di Sottocommissione, la quale l'aveva accolto. Poi, però, non è stato ripreso nel testo che stiamo discutendo. Nel testo precedente, che non fu approvato per fine legislatura, all'articolo 1 era stata presentata una formulazione molto affine. L'emendamento, che era già all'articolo 1, ora deve essere spostato all'articolo 5.

I motivi che hanno indotto a presentare questo emendamento sono già stati espressi e credo non sia necessario dare ulteriori spiegazioni. Prego quindi la Commissione di volerlo accogliere.

FOSCHI. Desidero proporre che al primo comma, dopo le parole « alle comunità montane », siano aggiunte le parole: « ai comprensori ». Poichè i comprensori sono in via di istituzionalizzazione un po' dovunque e sono considerati alla stregua delle comunità montane, sarebbe preferibile inserire anche tali enti.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore se vi sono stati contatti con la Commissione affari costituzionali.

PACINI, relatore alla Commissione. C'è stata una intesa di massima. Comunque

la Commissione affari costituzionali non ha sollevato obiezioni.

FERMARIELLO. L'obiezione era stata sollevata al secondo comma, che però adesso è stata superata. Nel testo precedente si indicava, in modo perentorio, il sistema di formare le commissioni.

FABBRI. Vorrei chiedere al relatore se non si poteva precisare meglio la dizione « esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) », che io ritengo un po' generica.

PRESIDENTE. Con la parentesi si è voluto specificare meglio. Non scienze naturali in generale, quindi, ma zoologi ed ecologi.

PACINI, relatore alla Commissione. Con i termini « zoologici ed ecologi » si è voluto dare un'indicazione di discipline che sono attinenti a tutta la materia. Si è voluto, cioè, evitare di utilizzare professori di scienze naturali che fanno, invece, applicazioni tecniche nelle scuole.

PRESIDENTE. Il senatore Pegoraro ha presentato un emendamento, inteso a sostituire, alla fine del secondo comma, le parole « associazioni professionali e sindacali agricole » con le altre: « associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Foschi, al primo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, proposto dal senatore Pegoraro alla fine del secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Brugger.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 6.

(Piani regionali)

Per gli interventi nel settore della caccia le Regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradimento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle Regioni, organizzati in forma di azienda e con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino eventuali indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi, per gli effettivi danni alle colture da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b).

Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delineate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli enti locali per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, infe-

riori ad un ottavo nè superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle Regioni che fisseranno, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'articolo 24.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concedere l'uso alle Regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c).

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre, con decreto, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.*
Propongo di sostituire l'ultimo comma col seguente:

« La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di

9^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1977)

protezione e di zone di ripopolamento e cattura ».

P R E S I D E N T E . Propongo di sostituire alla lettera g) la parola « colture » con l'altra: « produzioni ».

Le colture, infatti, sono solo vegetali, mentre le produzioni sono anche animali.

T R U Z Z I . Propongo di sopprimere alla lettera g) la parola « eventuali ».

A mio avviso, è infatti contraddittorio parlare di eventuali indennizzi per danni effettivi.

F O S C H I . Vorrei un chiarimento in merito al comma che prevede che la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari e conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Sappiamo tutti che è difficile costituire zone di ripopolamento, perchè sorgono sempre contestazioni da parte dei proprietari dei terreni; ne sono sorte anche in relazione alla scarsa pubblicità data alle decisioni che vengono prese dai comitati per la costituzione delle oasi. Le delibere del comitato vengono affisse negli albi comunali, ma non sempre i cittadini vanno a leggerle. Per questo motivo vorrei sapere, visto che si afferma che saranno interpellati i proprietari e i conduttori dei fondi, quali saranno i mezzi usati per la notificazione, se cioè gli interessati saranno interpellati direttamente uno per uno, se, nel caso non siano d'accordo, avranno la possibilità di fare ricorso o se, invece, si continuerà solo a pubblicare le delibere nel modo tradizionale, con l'affissione negli albi comunali.

S G H E R R I . La preoccupazione espressa dal senatore Foschi è già stata raccolta dalla Sottocommissione; infatti, viene specificato che le deliberazioni devono essere notificate ai proprietari e conduttori dei fondi e pubblicate nelle forme consuete. Si tratta di due procedure distinte. Fino ad ora, infatti, è avvenuto che una parte di coloro i cui fondi erano interessati alla co-

stituzione di zone di ripopolamento della selvaggina aveva sempre rimproverato ai comitati di non notificare personalmente le deliberazioni; ma la vecchia legge prevedeva soltanto la pubblicazione delle delibere negli albi comunali. Con questo disegno di legge abbiamo cercato di ovviare a tale carenza, prevedendo, oltre alla pubblicazione tradizionale, la notificazione personale agli interessati.

F O S C H I . Quello che è iscritto nel testo del disegno di legge è chiaro, ma io non vorrei che, nel caso dovessero sorgere delle massicce opposizioni da parte dei proprietari dei terreni, interpellati personalmente, alla istituzione delle oasi e delle zone di ripopolamento che dovranno sostituire le tradizionali riserve di caccia, le Regioni si avvalessero del potere concesso loro dal presente provvedimento solo in via eccezionale — facendo dell'eccezione una regola e procedessero alla costituzione coercitiva di tali zone.

S G H E R R I . Si parla solo di via eccezionale, che non può diventare una regola.

B O N I N O . Desidero avere un chiarimento circa questa ultima parte dell'articolo. Mentre per i precedenti casi viene stabilito che avverso le deliberazioni i proprietari interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera, nel caso della procedura coattiva da parte della Regione non si parla di possibili ricorsi. Vorrei sapere, perciò, se la procedura per il ricorso è sempre la stessa; essendo infatti la disposizione, alla fine dell'articolo, senza ulteriori specificazioni, se ne potrebbe ricavare l'impressione che in questo caso si tratti di una deliberazione senza possibilità di appello. A chi può rivolgersi il proprietario interessato contro la deliberazione coattiva della Regione?

P R E S I D E N T E . Può rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale, secondo le norme generali di giustizia amministra-

9^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1977)

tiva. Qualunque decreto, in questo campo, è impugnabile dall'interessato davanti al TAR.

BONINO. Allora si potrebbe ricorrere al TAR anche per i casi elencati in precedenza.

PRESIDENTE. Negli altri casi è stata suggerita una particolare procedura.

FABBRI. Due osservazioni sull'articolo 6. Il linguaggio adottato per la formulazione della lettera g) non è chiaro dal punto di vista tecnico-legislativo. Mi sembra che più correttamente si dovrebbe dire: « norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni ».

La seconda osservazione riguarda la lettera e), in cui si prevede la istituzione di zone di addestramento cani. Si dovrebbero stabilire — e questo mi è stato fatto notare da un cacciatore — adeguate norme di controllo.

SGHERRI. Ma in questo caso c'è la consuetudine che fa legge.

Il perfezionamento è un gran cosa, ma stiamo attenti a non trasformare le Regioni in gendarmi e controllori, provocando un aumento di personale che nessuno di noi vuole. L'esperienza dimostra che in ogni zona di addestramento cani c'è un regolamento per la salvaguardia delle colture e un controllo da parte degli agenti venatori.

PACINI, relatore alla Commissione. Le preoccupazioni del senatore Foschi sono state già sufficientemente fugate dall'intervento del senatore Sgherri. Noi abbiamo adottato la formula « in via eccezionale » perchè, per fare un esempio, potrebbe verificarsi una moria tra la selvaggina e in questo caso è necessario chiudere, anche coattivamente, una certa zona. In Toscana si è avuto l'episodio delle lepri malate e la Regione è dovuta intervenire: non si può in tali casi seguire una procedura normale.

Anche il senatore Bonino ha già avuto risposta al suo quesito da parte del Presidente.

Sono d'accordo sulla modifica proposta dal collega Fabbri, per quanto riguarda il punto g), mentre resto un po' perplesso sul problema del controllo da parte della Regione. In effetti, ogni qual volta viene stabilita una zona di addestramento cani, viene fatta una specie di capitolato tra l'organizzazione cinofila che vuole utilizzare quel terreno e l'ente che permette l'utilizzazione. Non credo, quindi, convenga fare questo richiamo, causando un ulteriore appesantimento dell'articolo. Pregherei, quindi, il collega Fabbri di non insistere.

PRESIDENTE. Do lettura della lettera g) che, con le proposte emendative avanzate, risulterebbe così formulata:

« g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b) ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento sostitutivo della lettera g).

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore, inteso ad aggiungere, alla fine dell'articolo, un ulteriore comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Poichè il relatore deve assentarsi per altro preminente impegno, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI